

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 2868 del 15 DIC. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIOAZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. AFFARI GENERALI

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni dell'art. 316 ter c.p. per l'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche (esenzione ticket), ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 18 DIC. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO AREA TERRITORIALE
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
AREA TERRITORIALE Servizio AA.GG.
Avv. Giovanni Tolomeo

15 DIC. 2016

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Marcello Gugliotta**, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Premesso che, con nota prot. n.° A.I.3/79197 del 16.10.2015, l'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Area Interdipartimentale 3 "Affari Giuridici, individua le Aziende Sanitarie Provinciali quali Autorità Competenti a ricevere i rapporti di cui alla L. n.° 689/81 e ad emettere ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative, per le violazioni previste al 2° comma dell'art. 316 *ter* c.p., a carico di quei soggetti che, a seguito di verifiche sulla veridicità della sussistenza delle condizioni comprovanti il diritto all'esenzione dal ticket sanitario, sia stata accertata un'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche in ambito sanitario.

Che è necessario regolamentare l'attività sanzionatoria cui è tenuta la ASP in caso di accertamento delle violazioni anzidette e relative all'indebita percezione di prestazioni sanitarie in assenza delle condizioni per usufruire del diritto alla esenzione del Ticket sanitario, nell'ipotesi depenalizzata dell'art 316 *ter*, 2° comma, codice penale, introdotto con l'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300, per essere la somma indebitamente percepita pari o inferiore a €. 3999,96;

Visto il Regolamento, allegato alla presente delibera per farne parte integrante, predisposto applicando le disposizioni della c.d. legge sulla depenalizzazione (L. n° 689/81) alla realtà della Azienda Sanitaria e di cui l'ASP di Ragusa intende dotarsi quale Autorità Competenza, come sopra individuata, per ricevere i rapporti di cui alla citata L. n.° 689/81 e per emettere ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative al fine di assicurare uniformità nonché piena efficacia ed efficienza alle attività per le quali istituzionalmente e territorialmente è competente l'A.S.P. n.° 7 della Provincia di Ragusa in tale materia sanzionatoria.

Ritenuto di dover approvare lo stesso perché abbia efficacia nell'ambito della Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e sia eseguito correttamente da chiunque abbia direttamente o indirettamente compiti inerenti l'attività di ispezione e sanzione in materia di igiene degli alimenti.

Atteso che il regolamento *de quo* assume importanza anche per i trasgressori delle norme in materia alimentare per cui è opportuno procedere alla pubblicazione dello stesso sul sito Aziendale perché qualunque interessato ne abbia opportuna conoscenza.

Ritenuto necessaria la approvazione formale dello stesso e la pubblicazione sul sito aziendale per una immediata consultazione ai fini di una corretta applicazione;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto



DELIBERA


Approvare il Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'art. 316 *ter* c.p. per l'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche, ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa;

Pubblicare il Regolamento come sopra approvato sul sito aziendale;

Dare atto che la presente delibera non comporta oneri di spesa;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesa l'importanza del documento approvato e la necessità della sua immediata applicazione;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
..... 	 	



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni dell'art. 316 ter c.p. per l'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche, ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i.

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

Il presente regolamento nasce in ottemperanza alla direttiva dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia (resa con nota dell'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Area Interdipartimentale 3 "Affari Giuridici" prot. n.° A.I.3/79197 del 16.10.2015) che, ai sensi della L.R. n.° 5/2009 di riordino del servizio sanitario regionale ed attribuzione delle competenze in materia sanitaria alle Aziende Sanitarie Provinciali, individua le stesse quali Autorità Competenti a ricevere i rapporti di cui alla L. n.° 689/81 e ad emettere ordinanza di archiviazione o di ingiunzione al pagamento delle sanzioni amministrative, di cui al 2° comma dell'art. 316 *ter* c.p., a carico di quei soggetti che, a seguito di verifiche sulla veridicità della sussistenza delle condizioni comprovanti il diritto all'esenzione dal ticket sanitario, sia stata accertata un'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche in ambito sanitario.

Il regolamento, al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza alle attività per le quali istituzionalmente e territorialmente è competente l'A.S.P. di Ragusa, intende disciplinare le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto della Legge 24.11.1981, n.° 689 s.m.i., in riferimento all'art 316 *ter*, 2° comma, codice penale, introdotto con l'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300, il quale, sanzionando l'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche, al secondo comma ha previsto un'ipotesi depenalizzata, secondo la quale ***"...Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito ..."***

Art. 2

Ufficio Sanzioni

Le attività tecnico – giuridiche – amministrative che regolamentano la materia sanzionatoria, verranno esercitate dall' ***"UFFICIO SANZIONI"*** individuato nell'interno della U.O.C. Affari Generali della ASP.

In particolare:

1. L'Ufficio esercita le funzioni attribuite in conformità agli indirizzi generali, alle procedure, alle modalità ed ai termini, stabiliti nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
2. L'Ufficio, dotato di autonomia funzionale e gestionale, è incardinato nell'Azienda Sanitaria Provinciale, è provvisto di specifico sistema operativo informatico per la gestione dei procedimenti e di tutta l'attrezzatura tecnica necessaria per assolvere le funzioni demandate.

3. Per la gestione dei procedimenti sanzionatori, attribuiti alla sua competenza, l'Ufficio si avvale del supporto tecnico della U.O.C. Economico Finanziaria e della U.O.C. Legale e, ove richiesto, della presenza di esperti per l'esame di fattispecie tecnicamente complesse.

L'Autorità Competente – tramite l'Ufficio Sanzioni, come sopra individuato, provvede:

- a) al ricevimento dei rapporti ex art. 17 della legge 689/81 indirizzati al Direttore generale dell'ASP dalla Guardia di Finanza, all'esame dei verbali di accertamento di illecito amministrativo che vengono classificati e archiviati per Distretto; le pratiche vengono trattate, di norma, in ordine cronologico;
- b) alla gestione della fase istruttoria e/o degli scritti difensivi fino all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;
- c) alla predisposizione degli atti diretti al recupero, anche tramite terzi, delle somme dovute dal trasgressore nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza ingiunzione, nei termini previsti dalla legge;
- d) in caso di ricorso l'ufficio predisporrà gli atti necessari da fornire al Servizio Legale dell'ASP che provvederà alle attività di propria competenza per garantire la difesa in giudizio della Azienda;
- e) all'aggiornamento del sistema informativo con la registrazione di tutte le informazioni concernenti le singole fasi del procedimento sanzionatorio riferite all'attività di propria competenza.

Articolo 3 Elemento soggettivo

E' soggetto alle sanzioni previste e punite dall'art. 316 *ter*, 2° comma, del codice penale, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, l'indebita erogazione di prestazioni sanitarie con l'esenzione dal ticket.

Al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, la buona fede, ovvero l'errore sul fatto, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità per violazione amministrativa solo quando esso risulti non altrimenti evitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un siffatto errore.

Articolo 4 Accertamento e contestazione della violazione

L'accertamento delle violazioni, che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, deve essere effettuato dagli organi accertatori della Guardia di Finanza, competenti per materia, nei modi e nei limiti di cui all'art. 13 della L. n.° 689/1981, in ordine alle funzioni agli stessi conferiti dalla legge ed in applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Comando Regionale Sicilia e l'Assessorato Regionale della Salute in materia di controllo della spesa sanitaria approvato con D.A. n.° 2884/10 del 25.11.2010.

Gli organi accertatori, quando è possibile, contestano immediatamente la violazione accertata al trasgressore ai sensi dell'art. 14 L. n.° 689/1981.

Articolo 5 Verbale di contestazione della violazione

1 – Gli organi accertatori della violazione, sia nel caso in cui procedano alla contestazione immediata sia nel caso in cui ciò non sia stato possibile, documentano il compimento di tutti gli atti di contestazione e di accertamento in apposito verbale di contestazione. Il verbale di contestazione contiene:

- a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del/dei verbalizzante/i;
- c) le generalità del trasgressore;
- d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
- e) l'indicazione della esenzione ticket indebitamente percepita e delle prestazioni sanitarie erogate;
- f) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e di essere sentito ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della L. n.° 689/1981 nella specie il Direttore Generale della ASP di Ragusa;
- g) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta determinata ai sensi dell'art. 316 *ter* c.p. con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative;
- h) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
- i) la sottoscrizione del/ dei verbalizzante/i.

2 – In caso di contestazione immediata, l'interessato potrà richiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni in merito all'infrazione contestata e copia del verbale deve essere consegnata e sottoscritta all'autore della violazione. Se l'autore della violazione si rifiuta di firmare o di riceverne copia, il verbalizzante dovrà darne atto in calce al verbale che si intende regolarmente notificato ai sensi dell'art. 138 c.p.c..

3 - La notifica prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia, quando non è possibile effettuarla immediatamente deve essere effettuata, pena l'estinzione del procedimento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'ultimo accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

4 - La notificazione deve essere comunque eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile e, ove sia ammesso, mediante il servizio postale con le modalità dettate in materia dalla legislazione vigente, o tramite PEC o per consegna diretta da parte dell'organo accertatore.

Nei casi di notifica a mezzo posta, il perfezionamento, nonché il computo dei prescritti termini per l'ASP decorrono dalla consegna del plico al competente servizio postale attestato dal timbro di ricevuta.

5 - Nel computo dei termini vige la regola secondo cui il *dies a quo* non si computa nel termine mentre si computa il *dies ad quem*; è da intendersi che, trattandosi di termini a decorrenza successiva, i giorni festivi vanno calcolati tranne che sia festivo il giorno di scadenza nel qual caso la scadenza è prorogata al giorno seguente non festivo. **Tali termini sono da considerarsi perentori**, nel senso che la loro decorrenza dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto.

Pertanto la mancata notificazione nei termini prescritti estingue il procedimento e l'obbligazione al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione.

6 - Il pagamento non è dovuto in caso di decesso del trasgressore avvenuto successivamente alla commissione della violazione, salvo restituzione di quanto realizzato come indebito arricchimento dagli aventi causa.

Articolo 6

Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1 - Il trasgressore, entro 60 giorni dal ricevimento o notifica del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, può effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. n.° 689/1981.

Tenuto conto che per le violazioni disciplinate dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 316 ter, 2° comma, c.p.: *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito*“

2 - Il pagamento della sanzione nella misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, fatte salve diverse previsioni di legge o regolamenti per quanto attiene le sanzioni accessorie.

3 - Nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta, ma inferiore al dovuto, l'obbligato è tenuto comunque al pagamento della differenza fino alla concorrenza della misura ridotta, maggiorata di mora ed interessi.

4 - Si precisa che qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art 16 della L. n.° 689/81, il procedimento deve necessariamente intendersi estinto e pertanto non sarà più possibile, su istanza di parte, riaprire i termini.

5 - L'obbligato è tenuto a trasmettere alla ASP ricevuta di pagamento in misura ridotta indirizzandola al Settore AA.GG. dell'ASP competente per materia.

6 - Il pagamento della sanzione non estingue il debito della somma indebitamente percepita ai danni della ASP alla quale dovrà essere comunque corrisposta.

Articolo 7

Scritti difensivi

1 - In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto, è ammesso a presentare scritti difensivi e documenti entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, all'Azienda Sanitaria Provinciale -Ufficio Sanzioni- che, ove riterrà opportuno, potrà richiedere, all'organo accertatore, la redazione delle relative controdeduzioni. Tale termine deve considerarsi perentorio, ovvero non altrimenti prorogabile.

2 - Qualora sia richiesta l'audizione personale, ai sensi dell'art. 18 L. n.° 689/81, l'Ufficio Sanzioni provvede a comunicare al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione. L'audizione verrà effettuata dal responsabile del c.d. Ufficio Sanzioni o da suo delegato. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale. Allo stesso trasgressore è riconosciuta, altresì la facoltà di delegare altri in sua vece. In tal caso, la delega nominativa dovrà risultare da atto redatto in forma scritta e sottoscritta dall'interessato con allegata copia di un documento di riconoscimento.

3 - Quando sia ritenuto opportuno, l'Ufficio Sanzioni potrà richiedere controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione che non potrà essere presente all'audizione del trasgressore.

4 - Se dall'esame dei documenti e degli argomenti esposti emerge la carenza di responsabilità del presunto trasgressore o se l'accertamento non è sufficientemente circostanziato, in riferimento ai fatti contestati, l'Ufficio Sanzioni provvederà a predisporre provvedimento di archiviazione del procedimento da sottoporre alla Direzione della ASP, secondo quanto indicato nel successivo articolo 7 comma 1.

5 - Qualora avverso il verbale non siano presentati scritti difensivi, ovvero gli stessi non escludono la responsabilità del presunto trasgressore, l'Ufficio Sanzioni predisporrà l'ordinanza - ingiunzione di pagamento per la sottoscrizione della Direzione dell'ASP che deve essere emessa e notificata entro i termini di cui all'art. 28 della L. n.° 689/1981, secondo quanto descritto all'art. 8 comma 2 e segg.

6 – Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla L. n.° 689/1981 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 28 della L. n.° 689/1981. Fatti salvi gli effetti interruttivi regolati dalle norme del codice civile.

7 - **L'audizione della parte** che abbia fatto richiesta di essere ascoltata ha **carattere essenziale**, pertanto, sarà considerato **nullo ogni provvedimento** dell'Amministrazione adottato **in assenza della audizione richiesta**.

Articolo 8 Ordinanza

1 - Se dall'esame degli scritti difensivi e/o dall'audizione della/e parte/i, e/o dalle controdeduzioni dell'organo accertatore l'Ufficio Sanzioni ritiene che non sussista l'illecito e, comunque, in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione della sanzione, il procedimento si conclude con provvedimento motivato di archiviazione da notificare ai soggetti interessati. Pertanto l'Ufficio Sanzioni provvederà a predisporre apposito provvedimento di archiviazione che sarà sottoscritto dal Direttore Generale dell'ASP.

Il provvedimento dovrà essere comunicato al soggetto accertatore.

2 - Qualora, l'interessato non abbia provveduto al pagamento, in misura ridotta ex art. 5, entro i 60 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, l'Ufficio Sanzioni dell'ASP provvederà a predisporre ordinanza – ingiunzione di pagamento, secondo quanto statuito dall'art. 18 della L. n.° 689/1981.

3 – Nell'ordinanza deve essere indicata la possibilità per il trasgressore o obbligato in solido di presentare ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della Legge n.° 689/1981 innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4 - L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in pendenza di opposizione, può essere sospesa su richiesta degli interessati dall'organo che lo ha emesso, con ordinanza non impugnabile quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, salvo diverse motivate esigenze di sicurezza ed ordine pubblico ovvero può essere sospeso dal Giudice Adito.

Articolo 9 Entità della sanzione

1 – Qualora avverso il verbale di contestazione non sia presentato alcuno scritto difensivo e dalle dichiarazioni rese all'atto della contestazione della violazione non si evincono elementi riconducibili ai criteri dell'articolo 11 della L. n.° 689/1981 e, viceversa, venga accertato nella persona del contravventore la piena coincidenza della fattispecie di cui all'art. 8 bis, comma 1, L. n.° 689/1981, l'entità della sanzione della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, è determinata in misura in misura non inferiore alla somma di danaro corrispondente alla ipotesi più favorevole per il responsabile della violazione tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo stabiliti per quella violazione graduandole secondo la gravità dei fatti accertati e comunque non superiore al triplo del beneficio conseguito.

2 – Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanza ingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'articolo 11 della L. n.° 689/1981, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione tra un limite minimo ed un limite massimo e l'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative. In particolare, in virtù del citato articolo nella determinazione della sanzione si ha riguardo: alla gravità della violazione in relazione all'entità ed intenzionalità del danno; all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione medesima; nonché alla personalità dello stesso desunta dall'accertamento di eventuali precedenti infrazioni a suo carico; alle sue condizioni economiche in modo da rendere effettiva la

funzione deterrente della sanzione secondo quanto risulta all'ufficio o da specifica documentazione presentata.

4 - Nel rispetto dei criteri riportati al comma precedente ed in particolare il limite del triplo del beneficio consentito, **ove la sanzione da applicare sia compresa da 5.164 euro a 25.822 euro** per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative sono stabiliti, in linea di massima, i seguenti criteri:

- a. Se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione, si applica **l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**;
- b. Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, **si applica una sanzione pari al minimo edittale**;
- c. Se non emergono elementi attenuanti né problemi di interpretazione normativa e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, **si applica l'importo più favorevole tra la sanzione pari a 3 volte il minimo edittale od il doppio della somma pagabile in misura ridotta**;
- d. Se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, **si applica una sanzione fino al massimo edittale**;
- e. Qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81) **si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%; mentre in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica il massimo edittale**.

Articolo 10 **Rateizzazione della sanzione**

1 – Il trasgressore, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può richiedere ai sensi dell'art. 26. L. 689/81, prima che venga emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento, motivandolo, il pagamento della sanzione in forma rateale. La rateizzazione può essere disposta in rate mensili da tre a trenta. Ove la stessa non sia stata precedentemente richiesta, nell'ordinanza ingiunzione viene indicata la facoltà di chiedere la rateizzazione .

2 - Si considerano condizioni economiche disagiate, in caso di persone fisiche, quelle riferite ad un reddito imponibile individuale ai fini IRPEF uguale o inferiore a € 15.000,00 regolarmente documentato, con ciò applicandosi per analogia ed elevando ad € 15.000,00 il limite determinato dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - D.P.R. 30/05/2002, n.° 115 , pari attualmente ad € 10.628,16. L'Ufficio potrà discrezionalmente utilizzare parametri di valutazione delle condizioni disagiate diverse più favorevoli tenendo conto delle situazioni contingenti di carattere economico e sociale rappresentate dal contravventore.

3 – Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

4 – L’A.S.P., fatte tutte le valutazioni del caso, dispone l’ordinanza ingiunzione di pagamento stabilendo l’importo da pagare, le rate e la scadenza delle stesse.

5 – L’ufficio Sanzioni dovrà monitorare lo stato di avanzamento dei pagamenti o chiedendo copia delle ricevute al contravventore.

6 – Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l’ASP inviterà l’obbligato, tramite l’Ufficio competente a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che, *ove non provveda entro 30 giorni*, sarà attivata la procedura per l’esecuzione forzata, la somma dovuta maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell’ordinanza a carico del trasgressore.

Articolo 11

Pagamento sanzione

Il pagamento della sanzione avverrà a favore della ASP di Ragusa sul conto *corrente postale n.° 11685971* ovvero con bonifico all’ASP di Ragusa tramite il proprio Tesoriere BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Cod. IBAN:IT 23T 0100517000000000218700 indicando nella causale il numero di verbale di accertamento.

Articolo 12

Mancato pagamento della sanzione

Il mancato pagamento dell’ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente la comunicazione al Servizio legale della Azienda che provvederà al recupero coattivo delle somme dovute maggiorate delle spese e degli interessi di mora.

Articolo 13

Versamento somme sanzioni alla regione

I proventi delle sanzioni irrogate, dovranno affluire al bilancio regionale tramite versamento alla Cassa Regionale competente per territorio sul **capitolo 1751 "Entrate eventuali diverse"** della Rubrica 2 - Dipartimento della Pianificazione Strategica del Bilancio della Regione, a tal proposito dovrà essere utilizzato il C/C postale intestato a Cassiere della Regione Siciliana –Palermo Codice IBAN: **IT89N0760104600000000302901** avendo cura di indicare la seguente causale: **Capo 21 Capitolo 1751 Rubrica 2 – Sanzioni Ticket.**

L’ASP con cadenza semestrale, tramite la propria U.O.C. Economico Finanziario, effettuerà una rendicontazione sugli importi delle sanzioni riscosse.

Articolo 14

Disposizioni finali

1 - Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme generali e speciali attualmente in vigore.

2 - Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Aziendale, intendendosi abrogate tutte le disposizioni regolamentari previgenti in contrasto o incompatibili col nuovo prescritto dettato regolamentare.

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**

DIAGRAMMA DI FLUSSO

